

## **TI\_GERICHTE 15.1999.15 vom 11. März 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1999.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.15)

FR: TI\_GERICHTE 15.1999.15 du 11 mars 1999

IT: TI\_GERICHTE 15.1999.15 del 11 marzo 1999

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l'importo base per coniugi ammonta a fr. 1'370.-- al mese.

#### **E. 3**

Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell'economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita l'attività di muratore e, trovandosi durante la pausa di mezzo giorno sui cantieri, non gli è possibile rientrare al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 198.-- (fr. 9 x 22 giorni) per pasti fuori domicilio. 4.a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). b) Nel caso concreto \_\_\_\_\_ abita, con la moglie e i due figli (la figlia però, a partire dal 1° febbraio 1999 vive per conto proprio, cfr. verbale di interrogatorio), in una casa unifamiliare per una pigione di fr. 2'000.-- mensili. E' di tutta evidenza che la situazione abitativa dell'escusso ed il relativo canone locatizio sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze e capacità finanziarie. Di conseguenza, a far tempo dal primo termine utile di disdetta, il canone di fr. 2'000.-- non può più essere considerato. Da quel momento verrà riconosciuto al debitore, quale pigione, un importo mensile di fr. 1'300.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di tre locali a \_\_\_\_\_ o in un comune viciniore. Dalla pagina

#### **E. 5**

del contratto di locazione sottoscritto dall'escusso (prodotta in occasione dell'interrogatorio), al punto 23, si rileva che "il presente contratto ha validità fino al 30 marzo 1995. In caso di mancata disdetta di una delle due parti, con tre mesi di preavviso mediante lettera raccomandata, lo stesso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno".

Interrogato il 15 febbraio 1999 \_\_\_\_\_ ha affermato di aver chiesto nel dicembre 1998 una diminuzione della pigione al locatore, che solo in gennaio ha comunicato non essere disposto a concederla. Subito \_\_\_\_\_ si è messo alla ricerca di un appartamento più conveniente, trovandolo. Il 1° febbraio 1999 ha dato la disdetta del rapporto di locazione. A tutt'oggi il locatore non ha comunicato se l'accetta o meno, Dal ricorso 3 gennaio 1999 si evince che l'UE di Lugano già in dicembre aveva comunicato a \_\_\_\_\_ che il canone locatizio era troppo elevato. Non si poteva però pretendere da lui che inviasse immediatamente una disdetta del contratto di locazione, unicamente sulla base di una comunicazione telefonica dell'ufficio. Una volta ricevuto il verbale di pignoramento (metà gennaio 1999) l'escusso si è comunque dato da fare nel tentativo di minimizzare le spese. A norma di contratto, però, la disdetta 1° febbraio 1999 è tardiva e il locatore può, giuridicamente, contestarla. Il primo termine utile di disdetta è il 31 marzo 2000, solo a partire da quella data potrà essere considerata una pigione di fr. 1'300.-- mensili, riservata la possibilità di riesame ex art. 93 cpv. 3 LEF in caso di rescissione consensuale anticipata del contratto di locazione.

5. Dalla copia della polizza di assicurazione per il 1999 della \_\_\_\_\_ si evince che la somma dei premi mensili per l'assicurazione di base per i coniugi \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 465.--. Solo in quella misura il premio deve essere computato nel minimo esistenziale, ritenuto che le assicurazioni sottoposte alla LCA non devono essere considerate.

6. Il punto 3.3 cpv. 2 della Tabella prevede che il reddito dei figli maggiorenni venga parzialmente considerato in riduzione del minimo esistenziale dei genitori. In concreto il figlio \_\_\_\_\_, pur lavorando, deve ancora ricevere lo stipendio di dicembre 1998 e si prevedono difficoltà nella percezione di quelli successivi, tanto che sono i coniugi \_\_\_\_\_ a doverlo sostenere. A partire da giugno 1999 egli presterà servizio militare per cinque mesi (caporale). A queste condizioni non si può pretendere una partecipazione alle spese da parte sua, riservata una regolarizzazione della sua situazione finanziaria. La figlia \_\_\_\_\_ dal 1° febbraio 1999 vive fuori casa. Questo fatto, intervenuto dopo il pignoramento, viene qui considerato per economia processuale e per evitare una inutile procedura di riesame. Nemmeno a \_\_\_\_\_ può quindi essere chiesto di contribuire alla copertura delle spese familiari.

7. L'eccedenza pignorabile di \_\_\_\_\_ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

Introiti debitore fr. 3'585.-- (86%)

Introiti moglie del debitore fr. 600.-- (14%)

Totale introiti fr. 4'185.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'370.--

locazione fr. 2'000.--

cassa malati fr. 465.--

trasferte fr. 50.--

pasti fuori dom. fr. 198.--

Totale deduzioni fr. 4'083.--

a carico del marito fr. 3'511.-- (86%)  
Eccedenza mensile pignorabile fr. 0

8. Ne consegue l'accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l'art. 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 3 gennaio 1999 \_\_\_\_\_, è accolto.

1.1. Di conseguenza è accertata l'inesistenza di una quota pignorabile dello stipendio percepito da \_\_\_\_\_.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- \_\_\_\_\_

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente

La segretaria

## E. 6

Il punto 3.3 cpv. 2 della Tabella prevede che il reddito dei figli maggiorenni venga parzialmente considerato in riduzione del minimo esistenziale dei genitori. In concreto il figlio \_\_\_\_\_, pur lavorando, deve ancora ricevere lo stipendio di dicembre 1998 e si prevedono difficoltà nella percezione di quelli successivi, tanto che sono i coniugi \_\_\_\_\_ a doverlo sostenere. A partire da giugno 1999 egli presterà servizio militare per cinque mesi (caporale). A queste condizioni non si può pretendere una partecipazione alle spese da parte sua, riservata una regolarizzazione della sua situazione finanziaria. La figlia \_\_\_\_\_ dal 1° febbraio 1999 vive fuori casa. Questo fatto, intervenuto dopo il pignoramento, viene qui considerato per economia processuale e per evitare una inutile procedura di riesame. Nemmeno a \_\_\_\_\_ può quindi essere chiesto di contribuire alla copertura delle spese familiari.

## E. 7

L'eccedenza pignorabile di \_\_\_\_\_ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

Introiti debitore	fr.	
3'585.-- (86%) Introiti moglie del debitore	fr.	600.-- (14%) Totale
introiti	fr.	4'185.--
base	fr.	1'370.--
malati	fr.	465.--
fr. 198.--	fr.	4'083.--
Totale deduzioni marito	fr.	3'511.-- (86%)
pignorabile	fr.	0

locazione fr. 2'000.-- cassa  
trasferte fr. 50.-- pasti fuori dom.

## E. 8

Ne consegue l'accoglimento del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamato l'art. 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 3 gennaio 1999 \_\_\_\_\_, è accolto. 1.1. Di conseguenza è accertata l'inesistenza di una quota pignorabile dello stipendio percepito da \_\_\_\_\_. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.